



COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE
Provincia di Novara

Ordinanza n, 4 del 25.10.2014
Prot. 1112 Del 25.10.2014

ORDINANZA CIMITERO: Divieto di posa di vasi di fiori, lumini ed altri componenti posti dai concessionari nei corridoi antistanti i loculi e di circolazione in bicicletta nei viali del cimitero .

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel cimitero comunale si riscontra che davanti ai loculi cimiteriali vengono depositati vasi di fiori, lumini ed altre componenti che occupano il piano di calpestio;

ATTESO che il collocare vasi, fiori, lumini, o qualsiasi altro ornamento sui marciapiedi antistanti i loculi e nello spazio pedonale crea intralcio con grave disagio al passaggio di attrezzature e persone e all'utilizzo delle apposite scale per raggiungere le lapidi dei loculi posizionati nelle file superiori, così come sono di ostacolo alle ordinarie attività di pulizia e manutenzione da parte del personale addetto alla custodia del cimitero e creano pregiudizio alle operazioni di sepolture limitrofe e ai servizi cimiteriali in genere;

RITENUTO necessario adottare un apposito provvedimento atto a garantire l'ordine e il rispetto della sacralità del Cimitero, oltre a garantire la sicurezza del personale addetto alla manutenzione del Cimitero e dei visitatori dei defunti che devono utilizzare le scale per la posa dei fiori e pulizia dei loculi posizionati nelle file superiori;

CONSIDERATO altresì che sempre più spesso si rileva il malcostume di circolare con biciclette nei viali del cimitero;

RITENUTO altresì che la collocazione di vasi di fiori e lumini è da ritenersi ammessa unicamente in occasione di una nuova sepoltura, solo temporaneamente ed in modo da creare minimo pregiudizio possibile alle sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere, nonché nel periodo corrispondente alle festività religiose di tutti i Santi e di commemorazione dei

defunti, nel periodo individuabile dal 20 Ottobre al 30 Novembre di ogni anno solare;

VISTO il Capo VII NORME DI SERVIZIO art. 71 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

ORDINA

- 1 - il divieto di posa davanti ai loculi cimiteriali di vasi di fiori, lumini ed altre componenti che occupano il piano di calpestio;
- 2 - la collocazione di vasi di fiori e lumini è ammessa unicamente:
 - a) in occasione di una nuova sepoltura, solo temporaneamente, per un periodo di mesi uno dalla tumulazione del feretro;
 - b) in occasione delle festività di tutti i Santi e di commemorazione dei defunti, dal 20 Ottobre al 30 Novembre di ogni anno solare;
- 3 - il divieto di circolazione con biciclette nei viali del cimitero;
- 4 - il responsabile dei Servizi Cimiteriali vigilerà affinché venga rispettata la presente disposizione e in caso contrario, lo stesso è autorizzato alla rimozione e allo smaltimento d'Ufficio dei fiori, lumini, ed altri eventuali ornamenti ingombranti;

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale, sarà resa nota tramite il sito internet del Comune di Castellazzo Novarese e la relativa affissione al Cimitero. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio:

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte, competente per territorio, nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.



IL SINDACO
Rossini Claudio